

Ecc.mo TAR Puglia – BARI

RICORSO

nell'interesse di:

- 1) ***Collegio provinciale dei geometri e geometri laureati di Taranto*** (c.f. e P.IVA 80014290730), in persona del legale rappresentante p.t., geom. Claudio Donati;
- 2) ***Collegio provinciale dei geometri e geometri laureati di Bari***, in persona del legale rappresentante p.t., geom. Giovanni Bianco;
- 3) ***Collegio provinciale dei geometri e geometri laureati di Brindisi***, in persona del legale rappresentante p.t., geom. Nicola Iaia;
- 4) ***Collegio provinciale dei geometri e geometri laureati di Lecce***, in persona del legale rappresentante p.t., geom. Ennio Rizzo;
- 5) ***Collegio provinciale dei geometri e geometri laureati di Foggia***, in persona del legale rappresentante p.t., geom. Leonardo Pietrocola;
- 6) ***Collegio provinciale dei geometri e geometri laureati di Andria – Barletta - Trani***, in persona del legale rappresentante p.t., geom. Gioacchino Capuano;
- 7) ***Collegio circondariale dei geometri e geometri laureati di Lucera***, in persona del legale rappresentante p.t., geom. Sandro Santoro;

soggetti firmatari di procura alle liti che agiscono nella descritta qualità nonché in proprio quali tecnici geometri iscritti ai rispettivi ordini provinciali di appartenenza, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Gianpiero Ramirez del foro di Taranto e Francesco Muscatello del foro di Bari, anche in via disgiuntiva tra loro, elettivamente domiciliati presso quest'ultimo in Bari, alla via Abate Eustasio n. 5, per mandati a margine,

contro

la Regione Puglia, in persona del Presidente,

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA DECLARATORIA DI NULLITÀ,

PREVIA TUTELA CAUTELARE,

- 1) della <<*circolare interpretativa*>> emanata in data 6 luglio 2010 dal Servizio Lavori Pubblici della Regione Puglia a firma del dirigente di detto ufficio, ing.

Francesco Bitetto e del referente rischio sismico, ing. Angelo Lobefero, pubblicata in BURP n. 121 del 15.7.2010 avente ad oggetto: “*Competenze professionali della categoria dei geometri. Chiarimenti*”;

- 2) di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o comunque connessi, ancorché ignoti, in quanto lesivi, ivi compresa –ove occorra- la delibera G.R. n. 1626 del 15.9.2009 recante ad oggetto “*d.m. 14.1.2008 – Nome tecniche per le costruzioni. Disposizione in merito alle procedure da adottare in materia di controlli e/o autorizzazioni, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 93 e 94 dPR 6.6.380 n. 380 e s.m.i.*” nonché le precedenti note regionali 23.1. e 28.4.2006 aventi pari oggetto (norme tecniche per le costruzioni) nonché la nota 25.7.2006 di conferma della precedente;

e per il risarcimento del danno ingiusto

patrimoniale e non patrimoniale subito sinora e quello subendo almeno sino alla definizione del presente giudizio da ciascuno dei Collegi ricorrenti quali Associazioni di categoria e, a titolo personale, da ciascuno degli iscritti a cagione dell’emanazione della predetta circolare da quantificarsi mediante consulenza tecnica d’ufficio o, in subordine, da liquidarsi in via equitativa.

Premesse in fatto

Il panorama delle costruzioni nel settore edile – urbanistico annovera *ab origine* la presenza contemporanea di professionisti laureati e tecnici diplomati: invero, come si vedrà in prosieguo, il legislatore nazionale ha individuato i rispettivi ambiti di attività.

Senonché con la circolare qui sospinta la Regione Puglia ha inteso inopinatamente, epperò in via asseritamente interpretativa, restringere le competenze dei geometri dissimulando un intervento di chiarimento della normativa sismica di recente introduzione e squisitamente tecnica.

La lesività del predetto atto si apprezza sia con riferimento all’espropriazione di competenza in danno dei geometri sia con riguarda agli effetti vincolanti che essa svolge nei confronti degli enti locali pugliesi, protagonisti della trasformazione urbanistico – edilizia del territorio: in sintesi, **alla categoria professionale dei**

geometri e geometri laureati sarebbero consentiti soltanto interventi sul patrimonio edilizio esistente e sarebbe preclusa la progettazione di qualsiasi opera edile che contempla l'impiego del cemento armato.

Con il presente atto, dato che la <<circolare regionale>> incide –a dispetto del *nomen juris*- in via diretta ed immediata ma, soprattutto, vincolante sulla collettività unitariamente considerata e rappresentata degli iscritti, i Presidenti dei Collegi ricorrenti intendono contrastare, nella qualità rivestita ed anche in proprio, l'antigiuridica –a tacer d'altro- iniziativa posta in essere dall'ufficio Servizio Lavori Pubblici, in persona dei firmatari della circolare, che merita di essere eliminata senza indugio dal mondo giuridico per i profili di illegittimità, anche costituzionale, della stessa, i cui contenuti sono in aperto, netto ed insanabile conflitto con la vigente normativa in materia delle competenze professionali dei geometri.

DIRITTO

- 1.- **Nullità ex art. 21 septies l. 1990 n. 241, nel testo vigente, per mancanza di un elemento essenziale della fattispecie.**
- 2.- **Illegittimità per violazione di legge: r.d. 1929 n. 274, l. 1949 n. 144, l. 1971 n. 1086 e l. 1974 n. 64 nonché del d.lgs. 2006 n. 30 in riferimento alla l. 1942 n. 1150, al dPR 2001 n. 380 ed alle ll.rr. Puglia 1980 n. 56, 1985 n. 27 e 2001 n. 20.**
- 3.- **Illegittimità per eccesso di potere per erronea presupposizione, travisamento dei fatti, illogicità, contraddittorietà, perplessità, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento e sviamento.**
- 4.- **Illegittimità per violazione dei principi costituzionali contenuti negli artt. 3, 4 e 97 Cost. nonché dei principi generali in materia di attività amministrativa, con particolare riguardo all'attività interpretativa.**
- 5.- **Illegittimità propria ed illegittimità derivata dei provvedimenti consequenziali e/o connessi da quella che affligge gli atti presupposti attinti, in via diretta e derivata, da vizi sopra articolati.**

L'impugnata circolare muove, come detto, dal d.m. 14.01.2008 con il quale sono state introdotte “*Norme Tecniche sulle costruzioni*” e da altre disposizioni (regolamentari) di

pari oggetto ad esso collegate argomentando che nel territorio della Regione Puglia vengono eseguite attività di progettazione e di verifica sulle costruzioni seguendo la normativa c.d. sismica con successiva verifica della resistenza delle strutture assumendo come parametro i c.d. “stati limite”.

Ciò premesso, gli autori dell’atto ...interpretativo sostengono che la complessità della metodologia di calcolo di siffatta parametro ha –*rectius*, avrebbe- imposto addirittura (...*sic*) agli ingegneri, agli architetti ed ai geologi, nell’ambito delle rispettive competenze, l’espletamento di **corsi di aggiornamento** per la migliore conoscenza di nozioni tecniche da loro, e solo da loro, in precedenza acquisite, laddove di contro viene esclusa *in toto* la competenza dei geometri in materia di progettazione in zona sismica perché privi delle necessarie competenze tecniche; in altri termini, sarebbe stata predisposta una sorta di azione di aggiornamento del bagaglio tecnico acquisito nel (per)corso di studio, preordinata a fornire agli interessati l’acquisizione delle nozioni necessarie per rispettare la nuova normativa in materia sismica, sì come modificata negli anni.

Donde si trae la conclusione ...”*ragionevolmente*” della esclusione della categoria professionale dei geometri, sì come dei soggetti aventi laurea c.d. breve (laureati junior), dalla capacità tecnico – giuridica di redigere progetti di opere edili da realizzarsi in zona sismica e con l’impiego del cemento armato.

In maniera inutile, epperò significativa, dell’intento perseguito si corrobora la tesi dell’impossibilità per i geometri di progettare opere in cemento armato con il richiamo di alcune sentenze: l’una del giudice amministrativo –invero, si tratta di un’ordinanza di sospensione di un atto di diniego di istruzione di un progetto di opera edilizia predisposto da un geometra- l’altra della Corte di Cassazione.

Ciò posto, nella Regione Puglia i geometri possono –meglio si direbbe: potrebbero- progettare soltanto interventi sul patrimonio edilizio esistente come individuati nel paragrafo C8.4.3 della citata circolare ministeriale del 2.2.2009.

L’iniziativa ed il suo supporto argomentativo meritano censura sotto distinti, concorrenti profili.

A.- Occorre muovere dall'art. 21 *septies* l. 1990 n. 241, nel testo vigente: “è nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge”.

La circolare a dispetto della sua portata asseritamente interpretativa ha un'evidente portata provvedimentale con effetti (immediatamente) lesivi per la categoria professionale e non si sottrae, innanzitutto, alla richiesta di una declaratoria di nullità per la mancanza di un elemento fondamentale del provvedimento amministrativo, cioè quello della capacità giuridica (attribuzione del potere) dei dirigenti firmatari di incidere, nel concreto, in materia di competenze ed ordinamento professionale.

Ciò sotto un duplice, alternativo profilo.

La competenza *in subiecta materia* appartiene, di certo, allo Stato: la Corte costituzionale ha statuito che “l'individuazione delle figure professionali con i relativi profili e titoli abilitanti è riservata, **per il suo carattere necessariamente unitario**, allo Stato.....” (sentenza n. 138/2009).

Il giudice delle leggi ha ribadito, con riferimento ad un incidente di costituzionalità di una legge regionale, “il principio fondamentale che riserva allo Stato non solo l'individuazione delle figure professionali, ma anche la definizione e la disciplina dei requisiti e dei titoli necessari per l'esercizio delle professioni stesse” (sentenza 29.10.2009, n. 271).

E' assai arduo sostenere il contrario, anche in considerazione degli effetti unitari ed inscindibili che rivestono le norme sull'ordinamento professionale (di una determinata categoria professionale) ai sensi dell'art. 117 Costituzione, nella formulazione di recente modificata dalla legge costituzionale n. 3/2001.

Del resto, a fugare ogni eventuale dubbio che residuasse all'operatore vi sono le disposizioni contenute nel decreto legislativo 2 febbraio 2006 n. 30 recante “Riconoscimento dei principi fondamentali in materia di professioni” che, per quel qui interessa, oltre a prevedere i principi generali *in subiecta materia*, sancisce un divieto espresso a carico delle Regioni.

Infatti, l'art. 2 prevede al primo comma che *“l'esercizio della professione, quale espressione del principio della libertà di iniziativa economica, è tutelato in tutte le sue forme e applicazioni, purché non contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume”* : ciò posto è espressamente sancito che ***“le regioni non possono adottare provvedimenti che ostacolino l'esercizio della professione”***; corollario di siffatto principio è la disposizione secondo cui *“la legge statale definisce i requisiti tecnico-professionali e i titoli professionali necessari per l'esercizio delle attività professionali che richiedono una specifica preparazione a garanzia di interessi pubblici generali la cui tutela compete allo Stato”*.

Del resto, *“la potestà legislativa regionale si esercita sulle professioni individuate e definite dalla normativa statale”* tenendo conto della norma di chiusura: *“i principi fondamentali di cui al presente decreto legislativo si applicano a tutte le professioni. Restano fermi quelli riguardanti specificamente le singole professioni”*.

Orbene, *in claris non fit interpretatio*.

Sta di fatto, in sintesi, che, nel caso di specie, in violazione del quadro giuridico di riferimento il dirigente regionale ha finito, nel concreto, per introdurre un nuovo profilo professionale, individuando –peraltro, con un atto amministrativo neanche collegiale- sia la delimitazione degli effetti abilitativi di un titolo di studio sia titoli (ulteriori) asseritamente abilitanti per lo svolgimento dell'attività in questione.

In ogni caso, ammesso –per mero esercizio accademico- la soluzione sfavorevole alla nullità per difetto (assoluto) del potere, è evidente che la competenza in concreto esercitata spetterebbe –nell'ipotesi più favorevole per l'Amministrazione e qui fermamente avversata- all'organo politico della Regione Puglia, cioè il Consiglio regionale nell'esercizio del potere legislativo; ovvero –nell'ipotesi assai più sfavorevole per i ricorrenti (anch'essa contrastata)- alla Giunta regionale giammai ad un dirigente, ancorché quest'ultimo abbia la possibilità giuridica di impegnare l'Amministrazione di appartenenza verso l'esterno e verso i terzi: del resto, l'atto qui sospinto appare, per tale profilo, in contrasto anche con la delibera G.R. n. 1629/2010.

* * *

In via subordinata e salvo gravame si deduce:

B.- Il quadro normativo relativo alle competenze professionali dei geometri non risulta inciso da modificazioni introdotte da norme di rango paritario a quelle effettivamente interpretate, cioè **primario**, rispetto a quello che regola la specifica materia dell'ordinamento professionale di categoria, come, del resto, assai di recente apprezzato dal plesso di giustizia amministrativa (per esempio: ordinanza della Sesta sezione del Consiglio di Stato n. 2542 del 5.6.2010 che ha confermato la decisione cautelare del TAR Marche n. 135 del 25.2.2010).

Ne sia prova che controparte è costretta a richiamare in guisa di discriminazione e variazione del quadro (normativo) preesistente la normativa di dettaglio relativa alle predisposizioni delle modalità costruttive in zona sismica (d.m. 14.1.2008), contenute – com'è ovvio – in un decreto ministeriale, di rango (regolamentare) assai inferiore nella gerarchia delle fonti del diritto.

Infatti, il dettato del R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, che stabilisce le competenze professionali dei Geometri, all'art. 16, lettera l), prevede testualmente che il geometra possa svolgere *“le attività di progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso di aziende agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non possano comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone”*; sempre l'art. 16, lettera m), consente ai geometri l'attività di *“progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili”*.

A completamento di siffatte previsioni soccorrono le disposizioni contenute nell'art. 57 della Legge 144/1949 in materia di tariffa professionale dei geometri, che prevede espressamente alla lettera 'A' che i compensi professionali sono dovuti per *“Costruzioni rurali comuni, case di abitazione per non oltre due famiglie nelle zone rurali; magazzini, capannoni e rimesse in un solo locale ad uso di ricovero di piccole industrie”*; alla lettera 'B' vengono indicati compensi per *“Costruzioni per aziende rurali con annessi edifici per la conservazione dei prodotti o per industrie agrarie; case di abitazione popolari nei centri urbani, edifici pubblici; magazzini capannoni, rimesse in più locali, ad uso di ricovero e di industrie”*; alla lettera 'C' sempre l'art. 57

prevede compensi per “*Case di abitazione comuni ed economiche, costruzioni asismiche a due piani senza ossatura in cemento armato o ferro, edifici pubblici*”; la lettera ‘D’ dello stesso articolo prevede, finalmente, compensi per lavori di “*restauro, trasformazioni e sopraelevazioni di fabbricati*”; mentre alla lettera ‘E’ riguarda lavori di impianto di servizi primari.

Né può sottacersi che con riferimento all’uso del cemento armato l’art. 17 l. 1974 n. 64 prevede che “*nelle zone sismiche di cui all’art. 3 della presente legge, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto, notificato a mezzo del messo comunale o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contemporaneamente, al sindaco ed all’ufficio tecnico della regione o all’ufficio del genio civile secondo le competenze vigenti, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell’appaltatore*”, stabilendo al comma successivo che “*alla domanda deve essere unito il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, **geometra** o perito edile iscritto nell’albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori*”.

Quanto ai metodi costruttivi l’art. 5 stabilisce che “*gli edifici possono essere costruiti con: a) struttura intelaiata in cemento armato normale o precompresso, acciaio o sistemi combinati dei predetti materiali; b) struttura a pannelli portanti; c) struttura in muratura; d) struttura in legname*”.

Del resto, a legge 1971 n. 1086 sanciva all’art. 2 che “*la costruzione delle opere di cui all’art. 1 deve avvenire in base ad un progetto esecutivo redatto da un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritti nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze*”, precisando successivamente che “*l’esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritto nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze*”

E’ evidente che la disposizione sarebbe illegittima qualora fosse esatta la tesi che agli iscritti all’albo dei geometri è precluso la progettazione di opere in cemento armato e sono consentiti soltanto interventi sul patrimonio edilizio esistente.

La posizione della Regione Puglia appare fuori tiro.

* * *

In via rigorosamente gradata:

C.- Deve osservarsi che il discrimine sarebbe costituito –se bene è stato inteso l’atto impugnato- dalla modifica del parametro di verifica (c.d. stati limite).

Senza entrare in polemica con i protagonisti della maldestra sortita qui contrastata, è appena il caso di sottolineare l’erroneità del percorso logico – giuridico effettuato – giova rimarcare- a fini meramente “*esplicativi*”: i profili di seguito dedotti costituiscono singolarmente e, in ogni caso, nel loro complesso vizi di legittimità che affliggono la circolare regionale qui sospinta.

C.1.- La circolare richiama le “...*precedenti note del 23.01.2006 ed alla successiva nota prot. n° 4762 del 28.04.2006, di questo Servizio LL.PP., afferenti la tematica in oggetto, con la presente, si ribadiscono e se ne approfondiscono i contenuti, alla luce della pervenuta richiesta di revisione degli indirizzi assunti a livello di Amministrazione regionale. A far data dal 01.07.2009 è entrato definitivamente in vigore il D.M. 14.01.2008 (Norme Tecniche sulle Costruzioni) e la relativa Circolare ministeriale esplicativa, normativa questa ormai allineata agli Eurocodici.*

Il D.M. in argomento completa un percorso normativo avviato nel maggio 2003 con l’O.P.C.M. n° 3274/2003, proseguito con il D.M. 14.09.2005, e conclusosi, appunto, con il D.M. 14.01.2008.

Con tali disposizioni legislative ed alla luce della Deliberazione di Giunta regionale n. 1626/09, su tutto il territorio regionale si progetta e si eseguono verifiche sulle costruzioni seguendo la normativa sismica, verificando, successivamente, le strutture resistenti ai cosiddetti stati-limite”.

E’ evidente che la ricostruzione del quadro normativo costituisce elemento oggettivamente apprezzabile e, peraltro, del tutto superfluo.

Deve essere smascherato il tentativo di dissimulare una sorta di chiarimento interpretativo e/o integrativo rispetto a precedenti provvedimenti regionali.

Il discrimine, infatti, assunto dagli estensori per (ri)tagliare le competenze professionali dei geometri è stato espressamente ricondotto ad una normativa tecnica di dettaglio introdotta in epoca successiva: del resto, nell’avverso percorso dialettico, proprio il

parametro di verifica costà introdotto giustificerebbe la portata restrittiva della circolare in questione.

Del resto, appare in rotta di collisione l'esclusione della competenze professionali dei geometri anche per le opere normativamente previste laddove queste ultime debbano essere realizzate in zona sismica (a prescindere dal grado della medesima) e con struttura in cemento armato: in disparte ogni altra considerazione, risulta immotivata l'equipollenza evidentemente tra la qualificazione della zona in guisa di sismica e l'uso del cemento armato senza alcuna considerazione della tipologia di opera costruttiva.

In particolare, come indicato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nel parere n. 234 del 16.11.2005, le zone contraddistinte con il n. 3) ed il n. 4) sono zona <**a bassa sismicità**> nell'ambito delle quali sono consentite costruzioni anche senza l'impiego del cemento armato e, comunque, non sono espressamente escluse le opere civili modeste, ancorché la loro verifica sia correlata a parametri diversi rispetto alla zona non classificabile sotto il profilo sismico.

Risulta, inoltre, in rotta di collisione anche l'esclusione della progettazione strutturale e relativa direzione *“per nuove fabbriche con strutture intelaiate (in c.a., metalliche, in legno) e in muratura”* a prescindere dalla sismicità dell'area d'intervento.

C.2.- Poste siffatte premesse, gli incauti dirigenti pugliesi precisano che *“Per assimilare le citate metodologie di calcolo e di verifica, in se complesse, le categorie degli ingegneri, degli architetti, e, per quanto di competenza, dei geologi, hanno dovuto nel corso di questi anni, aggiornare le proprie conoscenze acquisite nei piani di studio dei corsi universitari; il piano di studio delle scuole medie superiori per geometri non prevede l'assunzione di conoscenze che possano ragionevolmente consentire agli stessi tecnici diplomati di progettare in zona sismica con metodi di verifica paragonabili a quelli ascritti alla competenza delle suddette categorie di tecnici laureati”*.

Sta di fatto che in ordine alla presunta mancanza di competenze tecniche dei geometri richiamata nella circolare *de qua*, risultano doverosi e pertinenti alcune precisazioni.

Non corrisponde alla realtà, infatti, che ingegneri, architetti e geologi nel corso dei loro studi universitari hanno sicuramente acquisito specifiche conoscenze in materia di progettazione e verifica sulle costruzioni in zona sismica. Basti dire che risalendo a circa trenta anni addietro, nei piani di studio di quei professionisti non vi è traccia di corsi di studio relativi alla normativa sismica ed al relativo calcolo dei così detti “stati limite”. In questo settore, pertanto, operano oggi professionisti laureati privi di una specifica preparazione universitaria e che, forse ma non è certo sicché (si direbbe) che si assume in maniera fideistica abbiano autonomamente provveduto ad aggiornarsi con corsi post laurea!

Di contro, non si comprende perché il Servizio LL.PP. della Regione Puglia decida di negare aprioristicamente analoga attività di formazione e specializzazione ai tecnici diplomati ovvero per non ricondurre la capacità progettuale alla partecipazione a specifici moduli di aggiornamento, sì come consentito e riconosciuto per la categoria dei tecnici laureati.

Ma v'è di più.

Ai corsi di aggiornamento organizzati dai collegi dei geometri nella nostra Regione, partecipano numerosi funzionari del Genio Civile che, per l'espletamento delle loro funzioni, conseguono –come si dimostrerà in corso di causa- attestati rilasciati dagli stessi collegi.

Alla luce della circolare in questione si verifica, pertanto, l'assurda ed illogica situazione per cui, in suddetta materia, i geometri non possono procedere all'aggiornamento tecnico-professionale della propria competenza, ma possono validamente aggiornare altre categorie che operano nel loro stesso settore professionale. L'effetto della circolare è quello che i geometri non avrebbero alcuna competenza in materia di progettazione di opere di nuova costruzione ed in cemento armato, nonché l'impossibilità di progettazione di opere rurali in cemento armato di modesta entità dato che, a parere della stessa circolare, anche per le suddette opere si dovrebbe ricorrere a calcoli complessi pretesamente preclusi a tecnici diplomati in considerazione della loro preparazione.

Sicché ai tecnici iscritti ai Collegi concludenti residuerebbe soltanto la possibilità di progettazione, direzione lavori e vigilanza su lavori di **riparazione** delle costruzioni già esistenti in zona classificata 4, cioè a bassissima sismicità.

C.3.- Evidentemente consapevoli della fragilità della tesi prospettata gli autori della circolare hanno avvertito l'esigenza di precisare che le considerazioni svolte "**ragionevolmente**, scaturiscono non certamente per considerazioni di tipo corporativo, cui questo Servizio è estraneo, bensì al fine del perseguimento del superiore interesse pubblico e della tutela della pubblica incolumità".

La illegittimità clamorosa e la palese inesattezza di quanto stabilito con la circolare del 6 luglio, oltre a meritare precise censure, impongono alcune considerazioni giuridiche. Innanzitutto, è facile rilevare nei contenuti della circolare la palese violazione dell'art. 97, 1[^] comma, Costituzione che impone la organizzazione degli uffici pubblici secondo le disposizioni di Legge in modo da assicurare **il buon andamento e l'imparzialità** dell'Amministrazione pubblica.

Nella fattispecie, siffatti principi non sono stati rispettati, anzi appare indicativo che essa sia stata redatta e sottoscritta da due ingegneri uno dei quali, l'Ing. Lobefero, è – per quel che consta ai ricorrenti e come si dimostrerà nel corso del giudizio- addirittura il vice presidente del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Bari.

Appaiono, intanto, chiari gli intuibili profili di conflitto di interesse che inquinano la presente vicenda perché con la circolare *de qua* si sottraggono competenze ad una categoria professionale, quella dei geometri, per attribuirle, di fatto, ad altre, gli ingegneri appunto, cui appartengono –significativamente- gli estensori dello stesso documento. Ma quello che appare più grave ed inaccettabile è che un ufficio della pubblica Amministrazione, che dovrebbe essere istituzionalmente terzo ed imparziale, intervenga in una materia così importante e delicata arrogandosi il diritto di voler stabilire quelle competenze in aperta violazione con quanto prevede la legge.

Risulta in modo inequivoco che la circolare in questione più che fornire chiarimenti o procedere alla legittima interpretazione della legge, in realtà travalichi il legislatore nazionale abrogando, di fatto, norme che invece sono, o dovrebbero essere, tuttora

pienamente vigenti nel nostro ordinamento (come, peraltro, riconosciuto dal giudice amministrativo). Infatti, dalla lettura degli articoli di legge innanzi riportati, si evince come sia contraria al vero, oltre che alla legge, l'affermazione per cui al tecnico diplomato spetterebbe solo la competenza su lavori di riparazione di costruzioni già esistenti come è, viceversa, riportato nella circolare.

Il paradosso è che la stessa circolare, nella sua parte finale, invoca l'intervento del legislatore ai fini di una "*diversa ulteriore connotazione delle attuali competenze professionali dei Geometri*". Nelle more gli estensori della circolare hanno ritenuto di fare da soli semplicemente sostituendosi a quel legislatore pure invocato e ritenendo di potersi attribuire le funzioni parlamentari in materia di produzione normativa!

La conferma della correttezza della censura articolata o almeno la sua intrinseca ...ragionevolezza si trae dalla considerazione –autonoma ma apparentemente immotivata- per cui con questa circolare, a firma di due ingegneri, non si sia inteso svolgere "*considerazioni di tipo corporativo*".

Le considerazioni appena svolte sono sorrette dalla circostanza che in materia di competenze professionali dei Geometri va, infatti, evidenziata una sorta di "iperattività" sia del Consiglio nazionale degli Ingegneri (anche in data recente) sia, conseguentemente, dei vari consigli provinciali, cui sono necessariamente iscritti gli autori del gravato atto interpretativo. Questi organismi, a più riprese, sono intervenuti in modo peraltro scomposto e confuso, presso numerose amministrazioni comunali nel tentativo di limitare l'ambito delle attività dei geometri, facendo un uso distorto e suggestivo della giurisprudenza della Suprema Corte.

Al proposito delle iniziative adottate dall'ordine degli ingegneri (per esempio: v. nota del novembre 2009 del Consiglio nazionale degli ingegneri presso il Ministero della giustizia, pedissequamente riproposta dall'Ordine provinciale di Bari nei primi mesi dell'anno successivo), si devono registrare numerosi atti di diffida posti in essere dai collegi dei geometri e, laddove l'Amministrazione pubblica è stata effettivamente terza ed imparziale rispetto alle parti coinvolte, vi sono stati pronunciamenti con i quali i competenti uffici comunali hanno richiamato tutti al rispetto dei ruoli e delle

prerogative imposte dalle Legge ribadendo il principio che un ordine professionale non può e non deve invadere poteri e competenze che non gli appartengono. Su vedano, al proposito, gli atti allegati relativi alle vertenze tra l'Ordine degli architetti della provincia di Pordenone ed i Sindaci della stessa provincia.

E' chiaro che dove quegli stessi uffici tecnici, come accade nella nostra Regione, sono diretti e presidiati da ingegneri e architetti che contemporaneamente ricoprono cariche ufficiali all'interno dei consigli degli ordini di appartenenza, l'auspicio di imparzialità e terzietà degli uffici è verosimilmente destinato a rimanere tale, che può ingenerare solo forme sperequazione e gravi profili di danno professionale ed economico.

C.4.- Il successivo punto della circolare, qui esaminato, è l'effettiva continuazione di quello immediatamente precedente.

Infatti, secondo gli estensori *“l'impossibilità per i geometri di progettare opere in c.a. è altresì sancita da Sentenze dei vari livelli di giudizio, non ultima le Sentenze n. 320/2005 del 29.04.2005 del T.A.R. Lazio, e n. 19292 del 7.9.2009 della Suprema Corte di Cassazione.*

Per completezza d'informazione, le varie sentenze che sono state emesse e che hanno espresso giudizi di merito in ordine alle competenze dei geometri, hanno solo prefigurato la possibilità per i geometri di progettare opere rurali in c.a. di modesta entità, che non prevedono particolari e complesse metodologie di calcolo; tale possibilità, pur tuttavia, è venuta meno nel momento in cui a tutto il territorio regionale è stata estesa l'obbligatorietà di progettare utilizzando esclusivamente criteri di antisismicità, che prevedono, appunto, anche per le suddette opere di modesta entità, concetti e metodologie di calcolo complessi (accelerogrammi, spettri di risposta, verifiche agli stati limite)”.

Al proposito è bene che sull'argomento di faccia chiarezza in modo obiettivo: anche in relazione ai richiami giurisprudenziali effettuati nella circolare in questione.

Si deve sempre ricordare che l'autorevolezza delle sentenze della Corte di Cassazione (per la nota funzione di monofilachia) non ha valore pari alla legge e, comunque, fa stato solo tra le parti di quel determinato processo. Dopo di che non è raro che la stessa Cassazione, su materie analoghe, modifichi il suo orientamento ed emetta decisioni di

segno contrario o diverso rispetto a sue precedenti decisioni. Pertanto non si può attribuire a quelle sentenze, pur puntualmente richiamate anche dalla circolare regionale, un valore ed una efficacia che esse non possono avere. Chi si pone su questa strada segue un percorso illegittimo e fuorviante.

Per completezza espositiva, deve precisarsi che il provvedimento del TAR Lazio è costituito da un'ordinanza e non già da una sentenza, ancorché assunta sulla scorta di un parere predisposto da una ...parte processuale ...sia pur (soltanto) sostanziale (il Presidente dell'Ordine degli ingegneri e degli architetti della provincia nella quale si è sorta la questione portata in giudizio) che, ad un lettore attento, appare una difesa corporativistica e, comunque, risulta penalizzato dalla sua ...provenienza.

Ciò premesso, deve osservarsi quanto segue con riferimento i citati precedenti giurisprudenziali ai quali viene conferita portata decisiva e ...tombale.

La Suprema Corte si occupa del compenso richiesto da un geometra per la progettazione edilizia di una casa unifamiliare. La posizione della Corte di Cassazione risulta particolarmente rigorosa ma priva di adeguata motivazione, anche in relazione ad un percorso interpretativo spesso accidentato e connotato da decisione di segno diverso: in ogni caso, risulta determinante la circostanza che esso risulta inconferente poiché l'oggetto del contendere s'incentra sulla valutazione dei requisiti della <modestia> delle costruzioni civili, ancorché il predetto requisito venga correlato al requisito della destinazione agricola del manufatto, confondendo –all'evidenza- il profilo della fattispecie contraddistinta con la lett. L) dell'art. 16 R.D. 1929 cit. e quella della successiva lett. M) che, assai significativamente, è stata redatta dal legislatore non solo in modo disgiunto, ma anche dialetticamente diverso.

Invero, la Corte esclude la possibilità di un'applicazione analogica ex art. 14 della Disposizioni sulla legge in generale con riguardo alla possibilità di impiego del cemento armato previsto nella lett. L) per le opere di cui alla lett. M): il problema è malposto, nel senso che il legislatore per la categorie delle “modeste” costruzioni civili ha ritenuto la piena competenza dei geometri, evidentemente a prescindere dal sistema costruttivo.

Né appare corretto dedurre che la sismicità bassa di una zona imporrebbe l'uso del cemento armato e, dunque, escluderebbe inevitabilmente la categoria professionale dei geometri: invero, è errato il punto di partenza, cioè l'equipollenza tra sismicità ed obbligo di utilizzare il cemento armato, in quanto anche gli altri metodi costruttivi possono essere impiegati, sia pur con verifiche di maggiore importanza –del tutto ovviamente- rispetto alla realizzazione in zona non sismica.

Come detto, il TAR Lazio si è pronunciato in sede cautelare: peraltro, esso fonda sull'unica considerazione che la previsione della lett. M) non consentirebbe l'ipotesi di costruzioni “piccole e modeste” con l'uso del cemento armato: in altre parole, l'uso del cemento armato che potrebbe avvenire in zone sismiche con riguardo a costruzioni modeste importa *ex se* l'esclusione dell'opera progettata dalla predetta categoria.

Questa è la considerazione –invero unica epperò erronea- svolta dal giudice amministrativo che, peraltro, richiama un parere del Presidente del Consiglio provinciale degli ingegneri di Latina: un'opinione che seppur autorevole rappresenta una posizione del tutto personale e, soprattutto, priva di ogni effetto vincolante sotto il profilo giuridico.

Non solo. L'esame del parere condurrà ad approdi assolutamente diversi.

Infatti, il punto di partenza dell'estensore è che la normativa sul cemento armato non modifica l'articolazione delle competenze previste dall'ordinamento professionale (pag. 1 parere cit): quest'ultimo, a sua volta, conduce a ritenere che a prescindere dall'uso del cemento armato la competenza professionale dei geometri trova, nel concreto, dei limiti nelle dimensioni delle costruzioni, anche in correlazione alla loro destinazione d'uso e ciò trova conferma nelle disposizioni della tariffa professionale dei geometri (pag. 2).

La conclusione da attingere viene dunque estrapolata attraverso la (inter)mediazione – anche questa volta- dell'orientamento giurisprudenziale: contraddittoriamente si precisa che l'evoluzione della tecnica lascerebbe intendere che in difetto di un espresso divieto l'uso del cemento armato sarebbe consentito ai geometri nei limiti delle opere che essi possono progettare.

Siffatta conclusione –invero, condivisibile- viene ribaltata dalla qualificazione di sismicità della zona d'intervento: viene richiamato l'art. 5 l. 1974 n. 64 senza avvedersi che esso consente in zona sismica una pluralità di modalità costruttive, sicché il problema viene ricondotto alla caratteristica della *“semplicità e correttezza costruttiva tale da integrare il concetto di modesta costruzione”* (pag. 3).

Poste tale premesse e con un salto logico degno di miglior causa l'estensore del parere conclude che costruzioni per civile abitazione in zona sismica possano essere qualificate in guisa di modeste costruzioni e, quindi, in tali zone tale qualificazione spetterebbe solo a costruzioni realizzate con diversi metodi costruttivi.

La distorsione è apprezzabile anche da un profano.

Anche in questo caso sussiste un elemento di conferma della fondatezza della doglianza.

Infatti, il C.N.I. ha ribadito la propria posizione in una nota del 10.9.2010 corroborandola con il richiamo ad una sentenza del TAR Campania – Salerno (n. 9772 del 28.6.2010) che viene trascritta in modo parziale e fuorviante: infatti, è stato colà statuito in merito alla *“competenza del progettista incaricato”* che, *“prima del rilascio di un titolo edilizio, l'Autorità comunale deve sempre accertare se la progettazione sia stata affidata ad un professionista competente in relazione alla natura ed importanza della costruzione, in quanto le norme che regolano l'esercizio ed i limiti di applicazione delle professioni di geometra, architetto ed ingegnere sono dettate per assicurare che la compilazione dei progetti e la direzione dei lavori siano assegnati a chi abbia la preparazione adeguata all'importanza delle opere, a salvaguardia sia dell'economia pubblica e privata, sia dell'incolumità delle persone (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 13 dicembre 2006 n. 3441)”* sicché *“è dunque illegittimo il titolo a costruire assentito sul progetto, redatto da un geometra, che preveda strutture in cemento armato, se non siano specificate, con motivazione adeguata, le ragioni per cui le caratteristiche dell'opera e le sue modalità costruttive rientrano nella sfera di competenza professionale del progettista (cfr. TAR Sicilia-Catania 13 ottobre 1995 n. 2327; TAR Toscana, Sez. II, 17 aprile 1989 n. 144), spettando al giudice amministrativo il sindacato sulla valutazione circa l'entità quantitativa e qualitativa*

della costruzione, al fine di stabilire se la stessa, ancorché prevista con struttura in cemento armato, rientri o meno nella nozione di <modesta costruzione civile>, alla cui progettazione è limitata la competenza professionale del geometra, ai sensi degli artt. 16 e segg. R.D. 11 febbraio 1929 n. 274 (cfr. TAR Abruzzo 28 settembre 1999 n. 547). E poiché, pur a fronte di una progettazione che prevede la realizzazione di strutture in cemento armato, gli atti autorizzativi nulla espongono circa le ragioni per le quali l'opera ricade nella competenza professionale del geometra, ne consegue che questi ultimi devono essere annullati (...)".

E' evidente, di conseguenza, che, contrariamente a quanto assunto dal C.N.I. e dalla Regione Puglia, l'uso del cemento armato non è punto inibito ai geometri, imponendo, invece, una valutazione della costruzione progettata.

C.5.- Siamo alla chiusura di un sistema nel quale al geometra viene sottratta non soltanto la progettazione strutturale, ma addirittura anche quella architettonica: in particolare, *"la non esaustiva e richiesta competenza ascrivibile alla categoria dei geometri, per le attività di progettazione, è estesa anche alla parte architettonica, essendo la stessa strettamente connessa a quella strutturale"*.

La deduzione –dal valore fortemente provvedimentale e lesivo- è illegittima: essa risulta, innanzitutto, contraria al quadro normativo e regolamentare nonché immotivata e, in ogni caso, priva di ogni supporto logico – giuridico con precipuo riguardo alla *"parte"* architettonica del progetto; del tutto inconferente e fuorviante appare il collegamento –ritenuto consequenziale ed inscindibile- tra la progettazione strutturale e quella architettonica che risulta smentito e compromesso anche dalla successiva considerazione che *"per la medesima tipologia di costruzioni, sopra richiamate, tuttavia, non si ritiene poter escludere forme di cooperazione, mantenendo al solo tecnico laureato l'esclusiva responsabilità della calcolo strutturale e della relativa direzione lavori"*.

Quest'ultima deduzione costituisce la conferma dell'approccio (e –ci si consenta- dello sviamento) e costituisce di per sé un autonomo vizio di legittimità.

Invero, appare arduo sostenere, nell'applicazione del vigente quadro normativo e regolamentare, che un professionista possa acquisire legittimamente un incarico tecnico

che, *in thesi* (qui nettamente avversata), non avrebbe <<legittimazione (tecnica)>> per poter eseguire e per svolgere il quale deve –necessariamente, secondo la Regione Puglia- (ri)chiedere la collaborazione di un tecnico ...laureato che, tuttavia, per la natura ed il contenuto dell'incarico non potrebbe che essere officiato direttamente dal soggetto che richiede la progettazione senza l'“intermediazione” del tecnico parzialmente (in)competente.

In sintesi, l'eventuale collaborazione discende da una scelta dell'interessato, giammai può essere effettuata dal tecnico iscritto ad uno degli collegi ricorrenti.

C.6.- L'ultimo paragrafo ha un tenore riassuntivo: “*in definitiva, è ragionevole ritenere che la competenza della categoria professionale dei geometri in zona sismica può essere consentita per la esclusiva zona classificata 4, alle attività di progettazione, direzione lavori e vigilanza su lavori di riparazione delle costruzioni esistenti, nonché sugli interventi locali, così come esplicitati al punto C8.4.3 della Circolare 02 febbraio 2009 n° 617/C.S.LL.PP., al D.M. 14/01/2008, con esclusione in ogni caso di opere che prevedano l'impiego di strutture in c.a. e acciaio, a meno che trattasi di piccoli manufatti accessori, nell'ambito di fabbricati agricoli o destinati all'industria agricola, che non richiedano particolari operazioni di calcolo, e che per la loro destinazione non comportino pericolo per la pubblica incolumità”.*

La delimitazione delle competenze professionali dei geometri è *ex se* illegittima.

In ogni caso, ad integrazione dei profili dedotti, si censura la limitazione alla zona sismica classifica con il numero 4): è evidente che la competenze non sono rimodulate dalla caratteristica della sismicità, in quanto le modalità costruttivo – progettuali per ciascuna zona incideranno sulla “capacità” a progettare; peraltro, come detto, il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha assimilato le zone 3) e 4) come zone a bassa sismicità senza ulteriori distinzioni e/o preclusioni.

Torna a ribadirsi, poi, che le competenze dei geometri trovano la loro origine nella legge (fonte di rango primario sottoposta al rispetto dei principi e delle garanzie costituzionali), sicché non è possibile la ...riduzione operata dai dirigenti regionali con riferimento alle categorie delle costruzioni progettabili: lavori di riparazione delle

costruzioni esistenti ed interventi c.d. locali con esclusione delle opere che prevedono l'impiego di cemento armato e acciaio.

Il richiamo al “*pericolo per la pubblica incolumità*” è certamente suggestivo ma erroneo e fuorviante: infatti, siffatta esigenza deve ritenersi soddisfatta, in via astratta e di principio, da parte del legislatore nell'ambito dell'attribuzione delle competenze professionali.

A conclusione del percorso asseritamente ricostruttivo – dialettico un auspicio che rappresenta la migliore prova –dobbiamo ritenere, inconsapevole (diversamente la situazione avrebbe un carattere di maggiore gravità)- della illegittimità perpetrata: *“potrà essere compito del legislatore nazionale prevedere percorsi che portino ad una diversa ulteriore connotazione delle attuali competenze professionali dei geometri, in virtù degli attuali limiti imposti, laddove plausibili con le evidenti esigenze innanzi rappresentate, che dovranno necessariamente comprendere forme di aggiornamento dei programmi e dei percorsi di studio degli Istituti professionali”*.

Si tratta, in sintesi, della migliore prova fornita dagli estensori della circolare che il loro è un intervento che non riveste, né potrebbe avere finalità interpretative o, comunque, ha una forte valenza lesiva nella misura della sua vincolatività per gli enti locali ricadenti nel territorio della Regione Puglia.

* * *

D.- Non par dubbio che l'illegittimità della circolare in questione persisterebbe anche qualora essa si ponesse in guisa di atto applicativo della delibera giuntale n. 1626/2009: peraltro, quest'ultima -che, ad ogni buon conto, viene qui espressamente impugnata da parte dei concludenti- risulta inficiata in via diretta ed in via derivata dai vizi dedotti, ancorché, per ragioni di brevità, se ne ometta la pedissequa trascrizione.

D.1.- Invero, la delibera prevede l'obbligatorietà nel territorio regionale di progettare nel rispetto dei criteri di antisismicità: siffatta prescrizione è del tutto legittima e dovrà essere rispettata anche dai geometri, nell'ambito (del pieno rispetto) delle loro competenze professionali: la complessità dei calcoli da effettuare non può

incidere –si ribadisce fermamente- sulle attribuzioni professionali che sono, giova ribadire, riservate al legislatore nazionale.

D.2.- In disparte il profilo dedotto e tenendo fermo tutti i motivi articolati, la circolare qui sospinta si pone in netta contraddizione con la delibera G.R. cit.: infatti, nel primo paragrafo riservato agli “*adempimenti in zone sismiche classificate 4*” si prevede, al penultima capoverso, che “*per tutte le tipologie di fabbricati ricadenti in siti classificati come zona sismica 4, il riferimento normativo è da ricondursi al disposto di cui al cap. 2 punto 2.7 delle Norme tecniche di cui al d.m. 14.1.2008, nonché al capitolo C7 della relativa circolare esplicativa ministeriale 2.2.2009 n. 617*”.

Orbene, è colà stabilito che “*in generale le NTC impongono di adottare, per le verifiche, il metodo agli stati limite di cui al § 2.6; a tale imposizione sono ammesse alcune eccezioni finalizzate a consentire, nel caso di ridotta pericolosità sismica del sito e di costruzioni di minore importanza sia in termini di progettazione che in termini di destinazione d’uso, la tradizionale verifica alle tensioni ammissibili. Fanno dunque eccezione all’imposizione citata le costruzioni di tipo 1 (VN \square 10 anni) e tipo 2 (50 anni VN <100 anni) e Classe d’uso I e II, purché localizzate in siti ricadenti in Zona 4; per esse è ammesso il metodo di verifica alle tensioni ammissibili, da applicare utilizzando i riferimenti normativi riportati nelle NTC*”.

Orbene, quest’ultima circolare consacra la persistente validità del sistema di verifica denominato delle <**tensioni ammissibili**> ancorché sottrae all’applicazione del medesimo alcune tipologie di opere (per esempio, quelle della classe 3 d’uso: scuole, edifici di particolare affollamento, ecc.).

E’ evidente che siffatta considerazione è un’ulteriore sintomo della palese illegittimità della circolare regionale.

D.3.- Analoga determinazione di espressa impugnazione e conseguente conclusione di palese illegittimità viene formulata con riferimento alle precedenti note regionali (23.1 e 28.4.2006): anche questa volta si omette la trascrizione dei motivi articolati nel presente atto che attingerebbe, anche in via derivata, l’atto dirigenziale principalmente impugnato.

Istanza di tutela cautelare

Come detto nella parte in diritto, le capotiche ed arbitrarie posizioni assunte con questa circolare determinano gravi danni professionali per i geometri perché non solo escludono ogni competenza in materia di progettazione di opere in cemento armato (viceversa non completamente esclusa dalla legge), ma determinano anche la impossibilità –questa, invece, pacificamente riconosciuta dalla vigente normativa- di progettazione di opere in cemento armato di modesta entità dato che, a parere della stessa circolare, anche per le suddette opere si dovrebbe ricorrere a calcoli complessi preclusi a tecnici diplomati: alla categoria dei geometri residuerebbe soltanto la possibilità di progettazione, direzione lavori e vigilanza su lavori di **riparazione** su costruzioni già esistenti e limitatamente alla zona sismica classificata 4.

Gli effetti lesivi di siffatta posizione ermeneutica si evincono dall'effettiva inibizione (in questo periodo e anche per intuibili ragioni di dignità personale e professionale) nella presentazione di progetti edili attuata per evitare rigetti illegittimi che avrebbero comportato l'apertura di un fronte contenzioso con l'ente locale nel cui territorio il singolo iscritto prevalentemente opera.

Il pregiudizio è diretto, immediato e grave.

L'irreparabilità del danno è correlata allo sviamento di clientela che viene a concretarsi, com'è facile intuire, e che viene ad essere <amplificato> soprattutto nei piccoli comuni, con effetti devastanti per il prosieguo professionale di ciascuno degli iscritti ai Collegi ricorrenti.

Domanda risarcitoria

Il pregiudizio che deriva ai Collegi ricorrenti è immediatamente percepibile: la sua ingiustizia deriva dalla fondatezza dei motivi articolati e dalla posizione degli estensori che esclude in radice la configurabilità di una posizione soggettiva di buona fede idonea ad escludere la configurabilità della fattispecie risarcitoria.

Il danno si estende e si allarga (nella sua estensione e nella sua misura economica) con riferimento alla posizione economico – giuridica di ciascuno degli iscritti che perdono opportunità di lavoro o, comunque, accogliendo il suggerimento degli uffici regionali, devono associarsi a tecnici laureati non solo per l'aspetto strutturale dell'intervento da

progettare, ma anche per il profilo architettonico, con evidente esautoramento da ogni attività tecnica effettiva ed assunzione di una sorta di ruolo di ...<procacciatore di affari>.

Il danno, in ogni caso, non è di natura soltanto patrimoniale, involgendo, infatti, anche profili di non patrimonialità correlati, da un lato, all'attività dei soggetti istituzionali nei confronti dell'opinione pubblica e dei rapporti con gli uffici pubblici (perdita di immagine, ecc.) e, dall'altro, nei rapporti personali e professionali di ciascun iscritto pugliese con la cittadinanza e gli altri professionisti, incidendo sulla vita di relazione e su quella professionale di soggetti che talvolta operano da più di un decennio e hanno fornito prova piena della loro competenza e perizia.

La quantificazione del danno sinora subito dai Collegi ricorrenti potrà essere stimato mediante l'affidamento di un incarico di consulenza tecnica d'ufficio; ovvero attraverso una valutazione da effettuarsi secondo equità che i ricorrenti espressamente richiedono con il presente atto, ancorché in via gradata e salvo gravame.

P.Q.M.

si chiede che codesto ecc.mo TAR, riconosciuta la propria giurisdizione e competenza territoriale e funzionale, voglia accogliere –previa tutela cautelare- il presente ricorso e, per l'effetto, pronunciare la declaratoria di nullità e/o l'annullamento dell'atto regionale impugnato e di quelli indicati in epigrafe e di dare altresì atto che le competenze professionali dei geometri sono quelle prevista dall'art. 16 r.d. 1929 n. 274 e della legge n. 144/1949 nonché ritenere fondata la domanda di risarcimento del danno ingiusto, previa ammissione di CTU o, in subordine, mediante valutazione equitativa; con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alle spese e competenze di giudizio.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che la presente controversia è di valore indeterminato per un contributo di € 500,00.

Bari,

avv. Gianpiero Ramirez

avv. Francesco Muscatello

Avvocato Francesco Muscatello
Avvocato Gianpiero Ramirez
Via Abate Eustasio n. 5- BARI
Tel 080.5491223 fax 080.5492882
avvocatomuscatello@pec.giuffre.it

Relazione di notifica: ad istanza dei Collegi ricorrenti e degli avv.ti Gianpiero Ramirez e Francesco Muscatello, nella qualità in atti, io sottoscritto Uff.Giud. addetto all'UUN presso la Corte di appello di Bari ho notificato il suesteso ricorso al TAR Puglia - Bari:

1.- alla **Regione Puglia**, in persona del Presidente, sedente per la carica presso gli uffici dell'ente in Bari, al lungomare Nazario Sauro nn. 31 – 33, quivi recandomi e consegnandone copia conforme a mani

2.- al **Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**, in persona del Ministro p.t., legalmente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, alla via Melo n. 97, quivi recandomi e consegnandone copia conforme a mani

3.- all'**Ordine degli ingegneri della Provincia di BARI**, in persona del legale rappresentante p.t., sedente presso la sede in Bari, al viale Japigia n. 184 (Palazzo Ente irrigazione), quivi recandomi e consegnandone copia conforme a mani

Avvocato Francesco Muscatello
Avvocato Gianpiero Ramirez
Via Abate Eustasio n. 5- BARI
Tel 080.5491223 fax 080.5492882
avvocatomuscatello@pec.giuffre.it

4.- all'**Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori di BARI**, in persona del legale rappresentante p.t., sedente presso la sede in Bari, al viale Japigia n. 184 (Palazzo Ente irrigazione), quivi recandomi e consegnandone copia conforme a mani

5.- all'**Ordine regionale dei geologi della Puglia**, in persona del legale rappresentante p.t., sedente presso la sede in Bari, alla via Junipero Serra n. 19, quivi recandomi e consegnandone copia conforme a mani

6.- all'**Ordine degli ingegneri della Provincia di BRINDISI**, in persona del legale rappresentante p.t., sedente presso la sede in Brindisi, alla via F. Consiglio n. 56, quivi spedendone copia conforme a mezzo del servizio postale come per legge

Avvocato Francesco Muscatello
Avvocato Gianpiero Ramirez
Via Abate Eustasio n. 5- BARI
Tel 080.5491223 fax 080.5492882
avvocatomuscatello@pec.giuffre.it

7.- all'**Ordine degli ingegneri della Provincia di LECCE**, in persona del legale rappresentante p.t., sedente presso la sede in Lecce, al viale De Pietro n. 23, quivi spedendone copia conforme a mezzo del servizio postale come per legge

8.- all'**Ordine degli ingegneri della Provincia di TARANTO**, in persona del legale rappresentante p.t., sedente presso la sede in Taranto, alla via F. Crispi n. 105, quivi spedendone copia conforme a mezzo del servizio postale come per legge

9.- all'**Ordine degli ingegneri della Provincia di FOGGIA**, in persona del legale rappresentante p.t., sedente presso la sede in Foggia, al corso Roma n. 88 (scala A), quivi spedendone copia conforme a mezzo del servizio postale come per legge

Avvocato Francesco Muscatello
Avvocato Gianpiero Ramirez
Via Abate Eustasio n. 5- BARI
Tel 080.5491223 fax 080.5492882
avvocatomuscatello@pec.giuffre.it

10.- all'**Ordine degli ingegneri della Provincia di BARLETTA – ANDRIA -
TRANI**, in persona del legale rappresentante p.t., sedente presso la sede in Trani, alla
Casa Giovanni Bovio – via S. Agostino n. 2, quivi spedendone copia conforme a mezzo
del servizio postale come per legge